## **DECISIONE (UE) 2022/2101 DEL CONSIGLIO**

## del 13 ottobre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale riguardo alle condizioni di adesione del governo del Regno dell'Arabia Saudita all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato a nome dell'Unione il 18 novembre 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio (¹), fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1º gennaio 2017 in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso.
- (2) L'accordo è stato concluso dall'Unione il 17 maggio 2019 con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio (²).
- (3) A norma dell'articolo 29 dell'accordo, spetta al consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («consiglio dei membri») stabilire le condizioni di adesione di un governo all'accordo.
- (4) Il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha presentato domanda formale di adesione all'accordo. Il consiglio dei membri dovrebbe pertanto essere invitato, in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni di adesione del Regno dell'Arabia Saudita per quanto riguarda le quote di partecipazione al Consiglio oleicolo internazionale e il termine per il deposito dello strumento di adesione.
- (5) Poiché il Regno dell'Arabia Saudita sta sviluppando il settore oleicolo a livello di consumi e intende incrementare la produzione, l'adesione del paese, a determinate condizioni, potrebbe rafforzare il Consiglio oleicolo internazionale, in particolare in riferimento alla normalizzazione delle legislazioni nazionali e internazionali relative alle caratteristiche dei prodotti oleicoli al fine di evitare ostacoli agli scambi.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio dei membri, poiché le decisioni che saranno adottate avranno effetti giuridici sull'Unione, incidendo sull'equilibrio decisionale all'interno del consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere riguardo alle condizioni di adesione del governo del Regno dell'Arabia Saudita all'accordo figura nell'allegato.

<sup>(</sup>¹) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GUL 293 del 28.10.2016, pag. 2).

<sup>(\*)</sup> Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).